



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°60 del 8 Novembre 2023

1.COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.

Si rimettono in allegato il Com. Ufficiale n. 200/AA della F.I.G.C. inerente l'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla Società Unione Sportiva Marano con la Procura Federale; ed il Com. Ufficiale n.202/AA della F.I.G.C. inerente il procedimento n° 1093 PFI 22-23 della Procura Federale.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Novembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 6 della A.S.D. AUDACE SAN MARCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 19 ottobre 2023 (squalifica calciatore CAMPOLONGO Carlo Antonio per SEI gare effettive; squalifica massaggiatore LO BIANCO Andrea fino al 17.01.2024; inibizione al dirigente VERTA Williams fino al 17.01.2024; ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito telefonicamente a chiarimenti il direttore di gara, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, Sig. Vincenzo Nicoletti;

audito il rappresentante della Società reclamante all'uopo delegato, Sig. Quintieri Ferdinando;

RILEVA

La Società A.S.D. Audace San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 15.10.2023 tra l'A.S.D. Audace San Marco ed il CUS Cosenza, sono state irrogate le seguenti sanzioni: squalifica al calciatore Campolongo Carlo Antonio per sei gare effettive; squalifica al massaggiatore Lo Bianco Andrea fino al 17.01.2024; inibizione al dirigente Verta Williams fino al 17.01.2024; ammenda alla società di € 150,00. La Società reclamante nega che i propri tesserati abbiano proferito le gravi offese e le minacce riportate dal direttore di gara nel proprio referto.

Il rapporto dell'Arbitro che, telefonicamente, ha confermato i contenuti del referto di gara, riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi; tuttavia la tesi della società reclamante può essere

parzialmente accolta, tenuto conto della corretta qualificazione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 36 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 13 comma 2 C.G.S., la sanzione può essere rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica del calciatore Campolongo Carlo Antonio a QUATTRO (4) gare effettive;

riduce la squalifica al massaggiatore Lo Bianco Andrea fino al 30.11.2023;

riduce l'inibizione al dirigente Verta Williams fino al 30.11.2023;

riduce l'ammenda alla società ad € 100,00.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 7 della A.S.D. PRO PELLARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 19 ottobre 2023 (squalifica calciatore D'AGOSTINO Alessandro per quattro gare effettive; inibizione del dirigente CASCIANO Antonio fino al 20.12.2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Pro Pellaro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 15.10.2023 tra la Pro Pellaro ed il A.S.D. San Nicola da Crissa 2017, è stata comminata la squalifica al calciatore D'Agostino Alessandro per quattro gare effettive e l'inibizione al dirigente Casciano Antonio fino al 20.12.2023.

La Società reclamante, pur riconoscendo i fatti, ne propone una lettura diversa, in quanto il calciatore D'Agostino avrebbe protestato non nei confronti dell'Arbitro, ma dell'avversario.

Anche in ordine alla posizione del dirigente Casciano, la reclamante, pur ammettendo l'ingresso in campo, nega che egli abbia rivolto frasi offensive ai giocatori avversari ed all'Assistente Arbitrale.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la tesi della società reclamante può essere parzialmente accolta, tenuto conto della corretta qualificazione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 36 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 13 c.2 C.G.S., le sanzioni possono essere rimodulate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica del calciatore D'Agostino Alessandro a tre (3) gare effettive; riduce l'inibizione del dirigente Casciano Antonio fino al 30.11.2023.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 8 della A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 26 ottobre 2023 (squalifica calciatore LAVILLA Simone per quattro gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 22.10.2023 tra la A.S.D. Reggio Ravagnese 1960 e l'A.G.S. Soriano 2010, è stata comminata la squalifica al calciatore Lavilla Simone per quattro gare effettive.

La società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto alcun comportamento offensivo e minaccioso.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la tesi della società reclamante può essere parzialmente accolta, tenuto conto della corretta qualificazione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 36 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 13 comma 2 C.G.S., la sanzione può essere rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore LAVILLA Simone a tre (3) gare effettive, e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 372/AA del 22 maggio 2023;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 372/AA del 22 maggio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1093 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele D'ANGELO e Dario FIORILLO, e della società A.C.D. PISCOPIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE D'ANGELO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Piscopio 2019; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27.2.2023 al 23.4.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Piscopio 2019 militante nel campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO FIORILLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Piscopio 2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato nella stagione sportiva 2022 - 2023, quantomeno dal 27.2.2023 al 23.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, al sig. Michele D'Angelo nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.C.D. PISCOPIO 2019, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale erano tesserati i sigg.ri Dario Fiorillo e Michele d'Angelo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario FIORILLO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ACD PISCOPIO 2019, e dal Sig. Michele D'ANGELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele D'ANGELO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dario FIORILLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD PISCOPIO 2019;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina